

Risposte scritte ad interrogazioni.

Albanese. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Perchè non si ritardi a disporre che la città di Reggio Calabria possa riavere le opere d'arte depositate presso il museo di Siracusa ».

RISPOSTA. — « Soltanto due giorni fa, e cioè il 7 dicembre, questo Ministero ha ricevuto dal sindaco di Reggio Calabria un telegramma col quale si comunicava che gli scantinati della Scuola normale erano stati adattati a ricevere in deposito le suppellettili calabresi che, in mancanza di locali, erano state da tempo depositate presso il Museo di Siracusa. E immediatamente il Ministero ha ordinato alla locale Sovrintendenza di provvedere subito al trasporto delle antiche suppellettili negli scantinati, in attesa di una loro definitiva sistemazione in locali decorosi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».

Albanese. — *Ai ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intendano di comunicare alla Camera i documenti dai quali risulti in modo chiaro quanti furono i proventi annuali dei centesimi addizionali fino al 30 giugno 1914, proventi di cui nella legge 12 gennaio 1909, n. 12; e come furono distribuiti fra le provincie e i comuni di cui nell'articolo 2 della legge medesima, e per le opere fatte a cura dello Stato sul fondo medesimo ».

RISPOSTA. — « Per l'articolo 11 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, le somme derivanti dai proventi dell'addizionale delle imposte e tasse, istituita dal precedente articolo 10, sono iscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa con decreti del ministro del tesoro.

« A termini poi dell'articolo 12 e seguenti del summentovato testo unico, l'erogazione dei fondi di cui si tratta, a seconda dei diversi scopi a cui essi sono destinati, spetta ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno ed in parte anche a quello del tesoro.

« Pertanto il Ministero delle finanze non è in grado di fornire le notizie che dagli onorevoli interroganti si domandano riguardo all'addizionale anzidetta.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BASLINI ».

Albanese. — *Ai ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se intendano di comunicare alla Camera i documenti dai quali risulti in modo chiaro quanti furono i proventi annuali dei centesimi addizionali fino al 30 giugno 1914, proventi di cui nella legge 12 gennaio 1909, n. 12, e come furono distribuiti fra le provincie e i comuni di cui nell'articolo 2 della legge medesima e per le opere fatte a cura dello Stato sul fondo medesimo ».

RISPOSTA. — « Notizie complete sulla entità del gettito dei proventi dell'imposta addizionale, e sulla distribuzione dei medesimi fra le provincie e i comuni, di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, possono essere fornite soltanto dai Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno. Questo dei lavori pubblici è unicamente in grado di informare circa la utilizzazione di quella parte dei proventi su ricordati che venne, in virtù di apposite leggi, assegnata, per determinati scopi, al suo bilancio. Al Ministero dei lavori pubblici sono state accordate, a tutt'oggi, le seguenti somme in conto dei proventi dell'imposta addizionale:

« *Opere provvisorie.* — Col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 213, e col successivo Regio decreto 22 giugno 1913, n. 804 (vedi ora articolo 14 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908) lire 12,500,000 per provvedere ad opere di interesse locale nei territori danneggiati. Su questo fondo, già tutto iscritto in bilancio e che, ad oggi, presenta una disponibilità di sole lire 580,000 circa, vanno imputate, nella loro totalità, le spese incontrate e da incontrare per opere igieniche e a tutela contro gli incendi, nonché le spese per la costruzione di baracche ad uso di scuole o di servizi pubblici comunali e provinciali, ecc., e, in ragione del cinquanta per cento le spese per demolizioni e puntellamenti, per sgombramento di aree pubbliche e per espropriazioni temporanee e permanenti di terreni per l'esecuzione dei lavori di baraccamento.

« *Opere definitive, sorveglianza sulle nuove costruzioni e demolizioni di ufficio.* — In base alla legge 28 luglio 1911, n. 842 (vedi ora testo unico suddetto):

« 1° lire 31,100,000 per la ricostruzione degli uffici pubblici governativi;

« 2° lire 6,000,000 aumentate ad 8,000,000 col Regio decreto 17 febbraio 1913, n. 331,